
ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE APPLICANDO IL SUO ARTICOLO 53

Prima di tutto dovete sapere che i nostri PADRI COSTITUENTI vollero dare alla COSTITUZIONE il carattere di un programma da attuare; la preminenza della legge Costituzionale sulla legge ordinaria impone al legislatore di seguire, nella legislazione ordinaria, le direttive tracciate dalla COSTITUZIONE, e quindi i COSTITUENTI hanno voluto segnare essi la strada per la legislazione degli anni avvenire, proiettando così verso il futuro la loro aspirazione a riforme sociali. Di conseguenza non spetta al legislatore ordinario stabilire quali diritti debbano ritenersi essenziali e quali no, quali si possono riconoscere e quali negare. I diritti e i doveri sono scritti nella Costituzione e sono questi che devono essere applicati!

Prima di tutto vi dobbiamo dire che la prima parte della Costituzione che sancisce i diritti sociali effettivi ha visto la luce nella 1a sottocommissione dell'Assemblea Costituente dove i nostri PADRI COSTITUENTI decisero "l'ANTERIORITA' della PERSONA UMANA rispetto allo STATO e questo al servizio della PERSONA UMANA". Infatti è la PERSONA al CENTRO DEGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.

Gli articoli 2 e 3 si collegano al 53 e vediamo perchè:

- 1) **l'Articolo 2** precisa: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- 2) **l'Articolo 3** precisa: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della PERSONA UMANA e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ecco, uno di questi ostacoli da superare era il sistema fiscale vigente ai tempi dello statuto Albertino e a questo fine i nostri PADRI COSTITUENTI approvarono l'Articolo 53 al quale assegnarono il compito dello sviluppo della PERSONA UMANA in omaggio all'Articolo 3 della Costituzione, realizzando lo STATO SOCIALE da loro disegnato e sancito, appunto, negli articoli dove vengono definiti inviolabili ed effettivi i diritti sociali.

E veniamo all'Articolo 53.

L'Articolo 53 della Costituzione si compone di due commi:

Il primo comma:

tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Il secondo comma:

il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Ebbene i nostri PADRI COSTITUENTI furono molto precisi nel decidere di tassare, non il reddito come invece avviene oggi, ma la capacità contributiva la quale si compone, sempre secondo i nostri PADRI COSTITUENTI, di tutti i **redditi globali effettivi**, di tutti i **patrimoni** e di tutte le **spese necessarie per i bisogni che la vita quotidiana richiede.**

E' chiaro che questi tre elementi economici, dovrebbero essere presenti nelle dichiarazioni dei redditi o meglio nelle **dichiarazioni della capacità contributiva** di ciascun contribuente, la loro presenza in tale sede permetterebbe quella trasparenza fiscale che oggi non esiste.

E' chiaro altresì che occorrerebbe ricondurre ad un unico regime fiscale tutti i cittadini, indipendentemente dal tipo di reddito. Questo implica la necessità di abolire tutti i regimi fiscali di tipo forfettario, che vanno ricondotti alla unica modalità di dichiarazione sopra citata !!!

Che cosa ha determinato la situazione in cui l'attuale sistema tributario si trova ? A cosa sono dovuti il disastroso disavanzo economico ed il colossale debito pubblico? Sono dovuti, in

massima parte all'attuale sistema fiscale che, in piena continuità con il sistema fiscale vigente ai tempi dello statuto Albertino, non permettendo di determinare nè i redditi effettivi di tutti i contribuenti, nè la deducibilità analitica delle spese necessarie per soddisfare i bisogni che la vita quotidiana richiede in modo da determinare l'esatta capacità contributiva, rende anticostituzionale l'attuale sistema fiscale.

Il secondo comma parla di progressività del sistema tributario, nel senso che chi ha entrate economiche maggiori rispetto ad un altro contribuente deve concorrere alle spese pubbliche in misura maggiore.

Ebbene anche in questo caso i nostri PADRI COSTITUENTI furono molto precisi nel determinare la dizione del secondo comma, in quanto per sistema tributario intesero che tutti i tributi, diretti ed indiretti sui consumi giornalieri (OGGI IVA), dovrebbero essere resi progressivi, in base alla capacità contributiva, in sede di dichiarazione dei redditi effettivi e globali, nel senso che devono essere comprensivi di tutti i tipi di rendite siano esse finanziarie che immobiliari.

Anche questo secondo comma è disatteso dall'attuale sistema fiscale in quanto non viene richiesto al contribuente quanti tributi diretti ed indiretti (IVA) paga nel corso dell'anno fiscale per renderli progressivi.

Facciamo un esempio: 2 automobilisti sono fermi ad un distributore di benzina per fare il pieno, tutti e due spendono 100 euro di cui, come sappiamo, 75 vanno all'erario per le spese pubbliche.

Ma tra i 2 automobilisti c'è una differenza sostanziale;

- il primo è un "Ferrarista"
- il secondo è un "Pandista";

si presume che il "Ferrarista" abbia un reddito maggiore del "Pandista". A questo proposito i Costituenti furono molto precisi e sancirono che, per il nostro esempio, il Ferrarista, avendo un reddito assai maggiore del Pandista, concorresse alle spese pubbliche non con 75 euro ma, mettiamo, con 100 euro cioè con un carico fiscale maggiore di 25 euro. che per lui non rappresenta che una piccola mancia, mentre il Pandista,

avendo un reddito assai inferiore del Ferrarista, concorresse alle spese pubbliche non con 75 euro ma con 50 euro cioè con un minore carico fiscale di euro 25, che per lui rappresentano un risparmio per arrivare a fine mese.

Infatti l'attuale sistema tributario rinunciando ad applicare l'Articolo 53, non determina l'effettiva capacità contributiva ed automaticamente, rinuncia anche a dare progressività al sistema tributario nel suo complesso (tributi diretti ed indiretti).

In sintesi: i chiarissimi e precisi precetti dei nostri PADRI COSTITUENTI non sono applicati, nè per quanto riguarda la capacità contributiva che richiede, in sede di dichiarazione dei redditi, la presenza dei redditi globali effettivi non forfetari come, invece, lo sono oggi per alcune categorie di contribuenti, le spese primarie, non quelle sul lusso, da dedurre dal reddito lordo e i patrimoni, per poi essere tassati sulla differenza redditi/spese, nè sul criterio di progressività sull'insieme di tutti i tributi, diretti e indiretti, in quanto questi tributi non sono richiesti ai contribuenti.

Per attuare l'Articolo 53 della Costituzione, base di partenza per attuare gli altri articoli della Costituzione che prevedono i diritti effettivi, che presenta dei doveri ma anche dei diritti, occorre una riforma tributaria in senso Costituzionale che il CENTRO STUDI della nostra ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 ha elaborato e che vi sottoponiamo nei documenti che potete reperire al sito della associazione

Ascoltate queste parole:

"... Il fenomeno dell'evasione fiscale oggi si verifica su di una scala preoccupante e compromette un'equa ripartizione dei carichi tributari. In una simile situazione la pressione tributaria diviene vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie dei contribuenti che non possono sfuggire all'esatta determinazione dell'imposta per motivi tecnici..."

Voi penserete che queste parole siano di questi giorni! Ebbene, no! Sono parole del Costituente Ezio Vanoni nel gennaio del 1949!!

SOLO CON UNA RIFORMA CHE APPLICHI L'ARTICOLO 53 DELLA COSTITUZIONE DEBELLEREMO QUESTA EVASIONE FISCALE LEGALIZZATA DALL'ATTUALE LEGISLAZIONE.

La CHIAVE DI VOLTA, PER EVITARE L'EVASIONE FISCALE CHE NON PERMETTE L'ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE, E' LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA!

CON ESSA, LA ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E DI TUTTI I MECCANISMI INDUTTIVI.

legislatori che seguirono, ma che questi hanno completamente tradito.

Lo dobbiamo ai nostri PARTIGIANI RESISTENTI che hanno perduto la vita per la nostra libertà, e lo dobbiamo ai nostri PADRI COSTITUENTI che ci hanno donato la più bella COSTITUZIONE del mondo.

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53

<http://www.articolo53.it/>
articolo53@gmail.com

ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO
1947 L'ON. LE FRANCESCO SAVERIO NITTI
spiegava che:

“le promesse fatte al cittadino sul diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia, che il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie retribuite, diritto alla salute e all'istruzione erano buoni propositi ma che, date le condizioni strutturali dell'Italia, non potevano essere garantite”.

La risposta all'On. le Nitti, possiamo dire, è arrivata 15 giorni dopo cioè il 23 maggio 1947 quando furono presentati i 4 articoli aggiuntivi in materia tributaria dai quali nacque l'Articolo 53 che doveva garantire i diritti ECONOMICI effettivi presenti nella prima parte della Costituzione.

Norberto Bobbio, ha scritto in uno dei suoi saggi che “libero non è colui che ha un diritto astratto senza il potere di esercitarlo, bensì colui che oltre al diritto ha anche il potere di esercizio”.

L'Articolo 53 decisivo, se applicato, per ottenere quei diritti sociali definiti dai nostri PADRI COSTITUENTI, effettivi ed inviolabili.

L'attuazione della Costituzione è l'impegno che i nostri PADRI COSTITUENTI delegarono ai